



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere - Rel.
LINA RUBINO	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Responsabilità
sanitaria -
emotrasfusioni

Ad. 9/2/2023 CC

Cron.

R.G.N.566/2024

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 566/2023 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in

he lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

FABIO CALOGERO, SONIA ORNELLA,
elettivamente domiciliato in

)



)

-controricorrenti-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 380/2022 depositata il 25/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 dal consigliere ENRICO SCODITTI

Rilevato che:

Fabio Calogero e Sonia Ornella convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Caltanissetta il Ministero della Salute chiedendo la condanna al risarcimento del danno, *iure proprio* e *iure hereditatis*, per la morte della propria madre Lina Locascio il giorno 8 gennaio 2011 per cirrosi epatica HCV (diagnosticata il 27 maggio 2008) a causa dell'infezione contratta per via di emotrasfusione subita nel 1972. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 25 ottobre 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta accolse l'appello, condannando l'Amministrazione appellata al pagamento: «in favore di Fabio Calogero e Sonia Ornella, della complessiva somma di € 511.259,80 a titolo di risarcimento del danno *jure successionis*, oltre interessi legali dalla data della [...] sentenza e sino al saldo; in favore di Fabio Calogero e Sonia Ornella, della somma di € 318.332,81 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno *jure proprio*, oltre interessi legali dalla data della [...] sentenza e sino al saldo»

Per quanto qui rileva, osservò la corte territoriale, con riferimento al danno *iure hereditatis*, condividendo il giudizio del CTU di impossibilità di definizione in termini certi o di rilevante probabilità dell'invalidità temporanea alla luce della aspecifica sintomatologia della



malattia per lunghi anni dopo il contagio, che liquidabile, con decorrenza dal giorno della prima diagnosi (27 maggio 2008), era soltanto l'invalidità permanente e che dalla medesima data decorrevano gli interessi relativi al danno da perdita del rapporto parentale, cagionato dalla morte della congiunta.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base il Ministero della Salute di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 2057 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, ove alle lesioni colpose consegua la morte, il danno suscettibile di liquidazione è quello corrispondente all'inabilità temporanea, e non quello relativo all'invalidità permanente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità

Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle



capacità anatomico-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022).

Il giudice del merito dovrà fare applicazione di tale principio di diritto in sede di rinvio, non potendo ostare all'osservanza del diritto l'apprezzamento contenuto nella CTU di cui si fa menzione nella decisione impugnata.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 2057 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente, in relazione al danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, la decisione impugnata fa decorrere gli interessi dal giorno della diagnosi della malattia, anziché dal giorno della morte della congiunta.

Il motivo è fondato. In relazione al danno *iure proprio* liquidato, la corte territoriale ha identificato l'evento di danno nella morte della madre degli appellanti, corrispondendo a tale evento la perdita del rapporto parentale. Nonostante che l'evento di danno, che ha perfezionato il fatto illecito, corrisponda alla morte, la decorrenza degli interessi, nella liquidazione del danno conseguenza, è stata retrocessa al giorno della diagnosi della malattia, che ha poi cagionato la morte. Si tratta di retrocessione illegittima perché il fatto illecito si perfeziona con il danno, e non con il compimento della mera condotta scissa dall'evento dannoso, ed in relazione al danno in questione (la perdita del rapporto parentale) il danno evento è rappresentato dalla morte.

P. Q. M.

accoglie i due motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa



composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2024

Il Presidente
Dott. Giacomo Travaglino

